

**MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEI CCCI TRA MERCATO LIBERO E
MERCATO VINCOLATO**

**ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2,
COMMA 3, LETTERA F), DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
17 DICEMBRE 2004**

Documento per la consultazione

20 settembre 2005

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) indica i propri orientamenti circa l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004 (di seguito: decreto 17 dicembre 2004), vale a dire le modalità di trasferimento dei certificati di copertura dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano a zone estere adiacenti (i cosiddetti CCCI) nel caso di passaggio di clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero e viceversa.

Tale attuazione si rende necessaria anche in ragione di alcune richieste in tal senso formulate da soggetti interessati. I principi su cui si basano le modalità contenute nel presente documento di consultazione sono stati, altresì, preventivamente condivisi dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità e dalla Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero delle attività produttive.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni, entro e non oltre il 20 ottobre 2005, termine di chiusura della presente consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione energia elettrica

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565336

fax 0265565222

e-mail: **energiaelettrica@autorita.energia.it**

sito *internet*: **www.autorita.energia.it**

1. Meccanismo di trasferimento dei diritti di importazione

Con la deliberazione 20 dicembre 2004, n.224/04, l'Autorità, coerentemente con le disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2004, ha disciplinato, per l'anno 2005, l'assegnazione di strumenti di copertura del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere (denominati CCCI) su ciascuna frontiera elettrica sulla base, tra l'altro, del principio dell'equa ripartizione tra mercato vincolato e mercato libero, come stabilito nel citato decreto. Peraltro, l'assegnazione di CCCI ai clienti del mercato libero è avvenuta tramite una procedura basata su un criterio di proporzionalità con le quantità richieste.

L'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto 17 dicembre 2004 prevede che l'Autorità disciplini, inoltre, la cessione o l'acquisizione dei diritti di importazione da parte della società Acquirente unico Spa nei casi rispettivamente di uscita o di rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato (di seguito: meccanismo di trasferimento dei diritti di importazione).

Alcuni operatori nel mercato libero hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di dare attuazione al meccanismo di trasferimento dei diritti di importazione in quanto l'attività di acquisizione, da parte dei medesimi soggetti, di nuovi clienti finali precedentemente ricompresi nel mercato vincolato avrebbe raggiunto una dimensione tale da comportare la revisione del citato principio dell'equa ripartizione e, di conseguenza, tale da giustificare la messa in operatività del predetto meccanismo.

Ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti, l'Autorità intende sottoporre a consultazione i propri orientamenti circa le procedure per l'attuazione della citata disposizione. Al riguardo, la medesima disposizione indica che i CCCI precedentemente assegnati al mercato vincolato siano trasferiti al mercato libero, e viceversa, in occasione del passaggio di clienti finali da un mercato all'altro. A tal fine si potrebbe prevedere che il trasferimento di CCCI sia effettuato tra utenti del dispacciamento (l'Acquirente unico è uno di questi) per quantità pari ad 1 MW, o multipli di MW, calcolate sulla base delle quantità di CCCI assegnate agli utenti del dispacciamento ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato A alla deliberazione n. 224/04.

Infine, poiché tale meccanismo potrebbe richiedere un elevato grado di interazione tra il Gestore della rete e le imprese distributrici, l'Autorità suggerisce che il medesimo sia attuato secondo condizioni operative appositamente stabilite dal Gestore della rete.

2. Schema di provvedimento

Le linee di intervento sopra delineate potrebbero essere attuate mediante l'integrazione dell'Allegato A alla deliberazione n.224/04, con l'aggiunta, dopo il comma 9.4 dei seguenti commi:

- 9.5 La quantità di CCCI imputabile ad un cliente finale idoneo ricompreso nel mercato vincolato è pari al prodotto tra:
- a) la quantità di CCCI assegnate all'Acquirente unico ai sensi dell'articolo 5;
 - b) il rapporto tra la potenza media annuale di prelievo del cliente medesimo riferita ai dodici mesi precedenti l'assegnazione di cui all'articolo 5 e la complessiva potenza media annuale di prelievo attribuita al complesso dei clienti del mercato vincolato nel medesimo periodo.
- 9.6 Nel caso in cui un cliente finale idoneo ricompreso nel mercato vincolato alla data di assegnazione dei CCCI diventi, nel corso dell'anno 2005, cliente del mercato libero, al medesimo è attribuita, secondo modalità stabilite dal Gestore della rete e relativamente a ciascuna frontiera elettrica, la quantità di CCCI al medesimo imputabile di cui al comma 9.5 per una quantità pari almeno ad 1 MW arrotondata al numero intero inferiore. Detto trasferimento ha effetto per i mesi del 2005 successivi al mese in cui la suddetta condizione risulti verificata e, qualora il medesimo trasferimento sia riferibile ad un insieme di clienti

finali idonei, solo nel caso in cui i corrispondenti punti di prelievo siano inseriti nel medesimo contratto di dispacciamento. Le quantità di CCCI detenute dall'Acquirente unico ai sensi dell'articolo 5 sono conseguentemente ridotte della medesima quantità oggetto di trasferimento.

- 9.7 La quantità di CCCI imputabile ad un cliente del mercato libero è pari al prodotto tra:
- a) la quantità di CCCI assegnata, ai sensi dell'articolo 7, all'utente del dispacciamento a cui corrisponde il medesimo cliente;
 - b) il rapporto tra la potenza media annuale di prelievo del cliente medesimo riferita ai dodici mesi precedenti l'assegnazione di cui all'articolo 7 e la complessiva potenza media annuale di prelievo indicata nella richiesta di assegnazione di CCCI effettuata dal corrispondente utente del dispacciamento.
- 9.8 Nel caso in cui un cliente del mercato libero assegnatario di CCCI ai sensi dell'articolo 7 ritorni, nel corso dell'anno 2005, ad essere ricompreso nel mercato vincolato, è attribuita all'Acquirente unico, secondo modalità stabilite dal Gestore della rete e relativamente a ciascuna frontiera elettrica, la quantità di CCCI di cui al comma 9.7. Detto trasferimento, ha effetto per i mesi del 2005 successivi al mese in cui detta ricomprensione è efficace. Qualora il trasferimento sia riferibile ad un insieme di clienti del mercato libero, il medesimo ha effetto per una quantità pari almeno ad 1 MW arrotondata al numero intero inferiore solo nel caso in cui i corrispondenti punti di prelievo siano inseriti nel medesimo contratto di dispacciamento e per i mesi del 2005 successivi al mese in cui la suddetta condizione risulti verificata. Le quantità di CCCI detenute ai sensi dell'articolo 7 all'utente del dispacciamento corrispondente sono conseguentemente ridotte della medesima quantità oggetto di trasferimento.
- 9.9 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.8, le imprese distributrici comunicano al Gestore della rete ed all'Acquirente unico l'elenco dei rientri nel mercato vincolato e le caratteristiche di prelievo dei clienti finali idonei.
- 9.10 Il meccanismo di cui ai commi 9.6 e 9.8 si applica per la prima volta a valere dal mese di novembre 2005.

Spunto di consultazione

Si ritiene correttamente impostato il meccanismo di trasferimento dei CCCI ?

Si ritengono opportune e correttamente definite le disposizioni di cui al comma 9.9?